COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 6 DEL 07/01/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

PRESENTATA DA: MERLO DINA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI LUNGO IL CANALBIANCO - LINEA NAVIGABILE MANTOVA–VENEZIA.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavallaro Michele

Premesso che:

- la linea navigabile Mantova-Venezia, mediante l'idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante, collega Mantova al mare con un percorso di circa 135 km, attraversando le provincie di Mantova, Verona e Rovigo;
- lungo il percorso dell'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco sono presenti le conche di sostegno di Trevenzuolo (MN), Torretta, Canda, Bussari e Baricetta;
- le conche di sostegno vengono periodicamente interessate dall'accumulo di rifiuti trasportati dall'idrovia, provenienti dai comuni attraversati dall'asta fluviale stessa oltre che dai comuni appartenenti ai bacini idraulici dalla rete idrografica secondaria afferente al Canale;
- la conca di Torretta, nel Comune di Legnago e quella di Baricetta nel Comune di Adria, sono interessate in maniera ricorrente dall'accumulo di rifiuti, in prossimità delle opere di sostegno, che talvolta raggiunge quantità ed estensione molto rilevanti;
- per esigenze di efficienza gestionale sono stati individuati nelle conche di Torretta e di Baricetta i siti ove provvedere alla raccolta dei rifiuti presenti nell'asta navigabile in argomento;

Visto:

- Il D.lgs.152/2006 "Norme in materia ambientale", che oltre a definire all'art.183 quali "rifiuti urbani", "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti ….. sulle rive dei corsi d'acqua", definisce all'art. 198 quale competenza dei Comuni la gestione dei rifiuti urbani;

- la L.R.3/2000 “Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti”, il cui art.7, c.1, lett.b) n.7 prescrive quale competenza dei Comuni la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati: sono considerati rifiuti urbani, anche i rifiuti giacenti sulle rive dei corsi d’acqua che attraversano il Comune;
- la D.G.R.793/2009 “Indirizzi e chiarimenti in merito all'individuazione dell'Amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali.”, la quale chiarisce che nel caso di abbandono rifiuti urbani e assimilati sulle rive dei corsi d’acqua o di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati, le competenze di raccolta e smaltimento rifiuti siano da individuarsi secondo quanto descritto nell’Allegato A alla medesima D.G.R. qui di seguito riportato per stralci:

1. nel caso di abbandono di rifiuti urbani ed assimilati sulle rive dei corsi d'acqua, il soggetto istituzionalmente competente alla gestione, intesa come raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati, è il Comune nel cui territorio è intervenuto il rinvenimento del materiale……;

2. *omissis;*

3. l’intervento di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero a cura dei Comuni è da considerarsi esteso ai casi di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati che non siano di impedimento al regime idraulico del corso d'acqua interessato. Tanto, in considerazione del fatto che lo specchio acqueo è, a tutti gli effetti, un'area pubblica che insiste nel territorio comunale e, pertanto, alla fattispecie in esame si applica la medesima disciplina valevole in caso di rifiuti abbandonati sulle rive;

Considerato che:

- le operazioni di raccolta dal canale Fissero - Tartaro - Canalbianco e di accatastamento dei rifiuti in aree a bordo del canale stesso, appositamente individuate dai comuni di Adria, nel cui territorio si trova la conca di Baricetta, e di Legnago, nel cui territorio si trova la conca di Torretta, vengono attualmente effettuate da parte di Infrastrutture Venete S.r.l. nell’ambito delle proprie funzioni di gestione e manutenzione dei manufatti per la regolazione del regime idraulico ai fini della navigazione;
- la gestione dei rifiuti galleggianti, relativamente alle due suddette conche, risulta a carico dei comuni rispettivamente di Adria e Legnago;
- l’art. 178 del D.lgs. 152/2006 stabilisce che “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga”;
- la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 5912/2020 ha ribadito il principio della responsabilità condivisa di tutti gli operatori nella gestione dei rifiuti che trova il suo fondamento nei principi comunitari in materia ambientale della “precauzione”, dell’“azione preventiva”, sul principio di “correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente”, nonché sul principio di “chi inquina paga”;

- con DGR n. 1121 del 17 agosto 2021 la Regione Veneto ha ritenuto che, non potendo risalire quindi ai singoli soggetti che hanno prodotto i rifiuti oggetto delle suddette operazioni di gestione da svolgersi nei comuni di Adria e di Legnago, si deve attribuire ai Comuni dei territori dove gli stessi sono stati prodotti una corresponsabilità solidale al sostenimento dei costi relativi alla gestione degli stessi;
- il costo di gestione dei rifiuti, non può quindi essere sostenuto esclusivamente dai Comuni di Legnago e Adria, in quanto i suddetti costi sono generati dall'accumulo di rifiuti provenienti sia dai comuni rivieraschi del canale a monte di ciascuna conca, compresi Adria e Legnago, che dai comuni il cui territorio è attraversato da affluenti del Fissero - Tartaro - Canalbianco, compresi Adria e Legnago, nel caso nel territorio degli stessi non sia previsto uno sgrigliatore che provveda ad intercettare i rifiuti: i costi relativi alla gestione dei rifiuti che verranno sostenuti in prima battuta dai comuni di Adria e Legnago, andranno perciò successivamente ripartiti fra tutti i comuni che hanno concorso a generarli, come da proposta di ripartizione millesimale predisposta da parte della Regione del Veneto, sulla base dei dati forniti dal Consorzio di Bonifica Veronese e dal Consorzio di Bonifica Adige Po;
- tra i 50 Comuni della Regione Veneto interessati alla suddivisione dei costi, è presente anche il Comune di Rovigo per la conca di Baricetta (RO);

Visto che:

- con nota Prot. 371935 del 23/08/2021, acquisita al Ns. Prot. n. 71128/2021 del 05/10/2021, è pervenuta la DGR n. 1121 del 17 agosto 2021, pubblicata sul B.U.R. n. 113 del 20.08.2021, con la quale la Regione Veneto ha approvato lo schema della CONVENZIONE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI LUNGO IL CANALBIANCO. LINEA NAVIGABILE MANTOVA –VENEZIA che oltre a chiarire i compiti dei soggetti interessati e coinvolti nella pulizia del canale, dà indicazioni circa la ripartizione dei costi di gestione dei rifiuti fra i comuni dei territori che concorrono a produrli;
- tale Convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2026;
- i Comuni di Legnago e Adria sono capofila dei rapporti tra i Comuni interessati e quindi sarà loro compito suddividere i costi sostenuti fra tutti i Comuni afferenti a ciascuna conca di sostegno, seguendo la metodologia predisposta dalla Regione;
- il Comune di Rovigo facendo parte della conca di Baricetta avrà come capofila il Comune di Adria;

Vista la nota Prot.440457 del 1/10/2021, Ns Prot.70076/2021 del 1/10/2021, con la quale la Regione del Veneto ha sollecitato l'approvazione da parte degli appositi organi comunale del testo della sopra richiamata Convenzione;

Appurato che la spesa presunta a carico del Comune di Rovigo è stata stimata in € 838,13, come indicato nella Tabella 9 "Simulazione di ripartizione di una spesa ipotetica tra i Comuni" dell'Allegato A1 alla DGR n. 1121 del 17 agosto 2021;

Preso atto di quanto evidenziato dalla Regione Veneto con la sopra richiamata nota prot. 371935 del 23/08/2021, acquisita al ns. Prot. n. 71128/2021 del 05/10/2021, e precisamente che "*la tabella 9 dell'Allegato A1 è una mera simulazione di spesa e non è indicativa della somma che i Comuni dovranno rifondere ai Comuni Capofila. L'esatta determinazione dipenderà infatti dal quantitativo*

di rifiuti raccolti ed avviati a recupero o smaltimento e sarà comunicata dal Comune capofila di volta in volta";

Vista la Deliberazione di G.C. n.287 del 27/09/2021 con la quale è stata prevista la necessaria dotazione finanziaria nell'apposito Capitolo di Spesa 280130/1330 "Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani giacenti sulle sponde dei canali";

Preso atto che il Direttore del Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo con e.mail del 14/9/2021, acquisita al Protocollo del Comune di Rovigo con n.65694/2021 del 15/09/2021, ha chiarito che la spesa inerente la convenzione di cui si tratta può essere inserita nella pianificazione economico-finanziaria del 2022;

Visto l'art.15 della Legge 241/1990 avente come rubrica "Accordi tra pubbliche amministrazioni", il quale tra l'altro prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Ritenuto:

- di approvare l'allegato schema di CONVENZIONE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI LUNGO IL CANALBIANCO. LINEA NAVIGABILE MANTOVA –VENEZIA valida fino al 31/12/2026, approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 1121 del 17 agosto 2021 pubblicata sul B.U.R. n. 113 del 20.08.2021, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Dirigente del Settore competente l'adozione dei successivi atti, compreso la determinazione dirigenziale di impegno di spesa;

Visto:

- il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017 divenuta esecutiva in data 6/03/2017;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 28/12/2021 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati", dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Decreto Sindacale n. 34 del 31/07/2019 con il quale è stato conferito all'ing. Michele Cavallaro l'incarico dirigenziale per il Settore "LL.PP., Suolo, Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi", e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza;
- l'art.48 del D.Lgs.267/2000 e l'art.26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta comunale;

Atteso che la delibera è stata proposta dal Settore LL.PP., Suolo, Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi – Sezione Ambiente Ecologia;

Preso atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 sulla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere del responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- parere del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Previa votazione favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

COMUNE DI ROVIGO

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente ripresa ed approvata;
2. di approvare lo schema di CONVENZIONE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI LUNGO IL CANALBIANCO. LINEA NAVIGABILE MANTOVA –VENEZIA, approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 1121 del 17 agosto 2021, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Dirigente del Settore competente l'adozione dei successivi atti, compreso la determinazione dirigenziale di impegno di spesa, dando atto che la relativa spesa trova copertura al cap.280130/1330 “Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani giacenti sulle sponde dei canali” del bilancio di previsione del triennio 2022-2024, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” Sezione "Provvedimenti", Sottosezione ”Provvedimenti organi indirizzo politico";
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di regolamentare al più presto i compiti dei soggetti interessati e coinvolti nella pulizia del canale Fissero - Tartaro - Canalbianco.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 18/01/2022

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale